COMMISSIONE VII

DIFESA

LXXV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 GENNAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

CARIOTA FERRARA: Estensione ai congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro al valor militare, deceduti, dell'assegno straordinario concesso ai congiunti dei decorati di medaglia d'oro alla memoria con la legge del 31 marzo 1966, n. 172 (3603);

NAPOLITANO FRANCESCO e ROBERTI: Riversibilità della pensione straordinaria a vita ai diretti congiunti dei decorati della medaglia d'oro al valor militare (2598) 680

PRESIDENTE 680, 681, 682

CORONA GIACOMO 681

DE MEO, *Relatore* 680, 681, 682

FASOLI 681, 682

GORRERI 680, 681

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 681

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza (4377) 682

PRESIDENTE 682, 683, 684, 685

PAG.

DE MEO, *Relatore* 682, 683, 684

DE STASIO 683

FASOLI 683, 684

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 683, 684, 685

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatore ZENTI: Deroga temporanea all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066 e alla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, relativa al riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4591) 685

PRESIDENTE, *Relatore f.f.* 685, 686

DE STASIO 685

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 685

Votazione segreta:

PRESIDENTE 686

La seduta comincia alle 10,30.

LENOCI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cariota Ferrara: Estensione ai congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro al valor militare, deceduti, dell'assegno straordinario concesso ai congiunti di medaglia d'oro alla memoria con la legge del 31 marzo 1966, n. 172, (3603); Napolitano Francesco e Roberti: Riversibilità della pensione straordinaria a vita ai diretti congiunti dei decorati della medaglia d'oro al valor militare (2598).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Cariota Ferrara: Estensione ai congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro al valor militare, deceduti, dell'assegno straordinario concesso ai congiunti dei decorati di medaglia d'oro alla memoria con la legge 31 marzo 1966, n. 172 (3603) e dei deputati Napolitano Francesco e Roberti: Riversibilità della pensione straordinaria a vita di diretti congiunti dei decorati della medaglia d'oro al valor militare (2598).

Il Relatore, onorevole De Meo ha facoltà di parlare.

DE MEO, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, nell'ultima discussione si diede incarico al Relatore, d'intesa con il Governo, di formulare un testo unificato delle due proposte di legge. Dopo numerosi incontri anche con i rappresentanti del Ministero del tesoro e del Ministero della difesa, il vostro Relatore ha adempiuto al suo mandato ed ha redatto un testo sul quale la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole. Perciò si potrebbe senz'altro passare all'esame degli articoli del nuovo testo.

PRESIDENTE. Dò lettura del parere della Commissione Bilancio sul testo unificato di cui darò successivamente lettura.

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge quale trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 6 dicembre 1967. La Commissione segnala, peraltro, l'opportunità di integrare e perfezionare l'indicazione di copertura, contenuta nel testo dell'articolo 3, aggiungendo l'esplicito riferimento al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, ove risulti effettivamente accantonata la posta per lo specifico titolo di spesa, oggetto del provvedimento. La Commissione segnala altresì l'opportunità di precisare all'articolo 1 del nuovo testo, proposto dalla Commissione difesa, la data di decorrenza dell'estensione dell'assegno straordinario di cui trattasi al 1° gennaio 1968 ».

Proseguiremo, dunque, la discussione sul testo unificato delle proposte di legge preparato dal Relatore.

GORRERI. Vorrei chiarire l'estensione del termine « congiunti ». L'interpretazione restrittiva è, infatti, data anche da parte del comitato di liquidazione delle pensioni. Mi sono occupato di un caso, a Parma, di un soldato che era morto lasciando la fidanzata in attesa di un figlio ed ho appreso che l'assegno è stato corrisposto al giovane fino all'età di 21 anni, ma non alla madre perché non era la vedova. Anche a Roma è stata accolta l'interpretazione restrittiva. Se si lascia l'espressione « congiunti » quando il figlio non è più in minore età e non vi è la vedova, nessuno percepisce l'assegno. L'articolo 86 della legge n. 648 prescrive, infatti, che quando il decorato sia morto senza lasciare la vedova o orfani la pensione spetta ai genitori, ma malgrado ciò ai genitori non la danno. Lasciando, quindi, il termine « congiunti » non trova applicazione neppure l'articolo 86 predetto. Vorrei, pertanto, presentare un emendamento nel senso indicato.

Non so perché non si sia abbinata a questa la proposta di legge Silvestri che propone la estensione dell'assegno ai figli maggiorenni inabili al lavoro. Ci si trova infatti di fronte a casi di figli di decorati che, una volta scomparsa la madre, restano senza alcun mezzo di sostentamento, ridotti all'elemosina. Vi sono molti di questi casi di inabilità, di invalidità permanente, di minorati anche psichici. L'onere derivante dall'estensione del numero delle persone che possono percepire l'assegno non può impedire che la legge sia approvata. Avevo sollevato la questione anche quando si è trattato dei congiunti dei decorati alla memoria e l'onorevole De Meo aveva espresso dubbi sul punto.

PRESIDENTE. Abbiamo già svolto una lunga discussione sull'argomento. Il termine « congiunti » comprende i figli, la moglie ed i genitori. Non vi sono dubbi su questa interpretazione. Quanto al caso specifico citato dall'onorevole Gorreri non sono in grado di dare una risposta perché può trattarsi di un caso con una sua particolare configurazione. Devo aggiungere che, per quanto riguarda i casi di figli inabili al lavoro, è prassi che la pensione sia mantenuta ai figli quando l'inabilità sia permanente ed accertata. Il figlio di

un decorato anche se non beneficia dell'assegno, beneficia però della pensione.

DE MEO, *Relatore*. Non vorrei che ora si allargassero troppo le maglie del provvedimento, ma per accogliere le preoccupazioni dell'onorevole Gorreri si potrebbe dire: « a favore dei congiunti o degli aventi diritto ».

GORRERI. Non si potrebbe dire « dei congiunti e dei genitori » ?

DE MEO, *Relatore*. Ma non sarebbe un buon italiano !

GORRERI. A me interessa qualunque sia la forma usata, che venga ribadito il concetto espresso.

PRESIDENTE. La parola « genitori » restringerebbe ancora di più il concetto, poiché congiunti è più di genitori in quanto l'accezione abbraccia la moglie, i figli ed i genitori.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Deve essere qui approvato un testo che sia esatto dal punto di vista tecnico-giuridico. Non si possono, ormai, spostare termini che sono già consolidati anche dal punto di vista giurisprudenziale.

GORRERI. Onorevole Sottosegretario ho atteso tre mesi prima di sollevare questa questione perché il direttore dell'ufficio del tesoro mi aveva pregato di attendere dal momento che vi erano altre pratiche.

PRESIDENTE. L'articolo 86 dà una specificazione: quando il decorato è morto, l'assegno, in ordine di precedenza, va prima alla moglie e ai figli, poi ai genitori. Non è che nella dizione « congiunti » non siano compresi i genitori.

GORRERI. Nella accezione « congiunti », a quanto sembra, non vengono compresi i genitori, secondo l'interpretazione corrente che vien data dagli uffici.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ci troviamo di fronte a situazioni che sembrano legittimare l'estensione del diritto all'assegno in questione, perché dal punto di vista umano non possiamo non trovarci d'accordo; ma poiché potrebbe sconvolgersi il sistema, desidero chiedere un breve rinvio per riconsiderare questo problema che allarga il concetto base, cioè quello che si intende con il termine « congiunti », aggiungendo anche « aventi diritto ».

FASOLI. Onorevole Sottosegretario, così finisce per dare ragione all'onorevole Gorreri.

CORONA GIACOMO. Si tratta di fare una nuova legge che può innovare e ci è quindi consentito di non fare riferimento ad una consolidata interpretazione di precedenti testi. È stato detto che in caso di morte l'assegno, nella misura del 50 per cento, spetta nell'ordine alla vedova, ai figli ed ai genitori. Non è un'eresia giuridica, perché noi in occasione di questa nuova legge e per questo caso di successione fissiamo tassativamente le tre categorie di successibili. L'onorevole Gorreri ci ha fatto presente quanto difficile sia l'interpretazione di un testo, che pure sembra chiaro, da parte degli organi che liquidano le pensioni di guerra; perciò ritengo che usando il termine « aventi diritto » complicheremmo enormemente la situazione per gli uffici chiamati a liquidare. Si chiederebbe infatti: quali sono gli aventi diritto? Ed in base a quale titolo hanno maturato questo diritto? Bastano questi esempi per immaginare quale vasta gamma di interpretazioni potrebbe sorgere.

Ritengo che, trattandosi di legge speciale che riguarda un trattamento diverso da quello delle pensioni, si possa stabilire che l'assegno spetta nominativamente nell'ordine: alla moglio, ai figli ed ai genitori.

DE MEO, *Relatore*. Vorrei ricordare all'onorevole Corona che con questo provvedimento abbiamo variato la quantità dell'assegno, ma la regolamentazione resta la stessa, come per gli assegni ai decorati di medaglia d'oro e d'argento.

GORRERI. È sempre all'ultima legge in materia che bisogna richiamarsi.

DE MEO, *Relatore*. L'assegno straordinario era dato *ad personam* e non era riversibile; ora lo rendiamo riversibile ai congiunti, ma, nella misura del 50 per cento, è sostitutivo dell'originario assegno.

FASOLI. La spiegazione non mi sembra valida per noi, poiché siamo chiamati a dare, se ho ben compreso, una interpretazione tale da evitare il ripetersi di situazioni quali quelle ricordate dall'onorevole Gorreri; e poiché vi sono funzionari che interpretano in modo restrittivo il testo, si deve giungere ad una dizione chiara perché la volontà del legislatore sia rispettata da chi deve applicare la legge. Se il Sottosegretario di Stato ha creduto di dover interpellare gli uffici del Ministero, ciò significa che la volontà restrittiva esiste e, poiché questa contrasta con la volontà del legislatore, noi abbiamo l'obbligo di chiarire. A mio avviso basta richiamare l'articolo 86 citato; ma visto che non si vuole far ciò, si deve giungere ad una dizione tale da rendere impossibile l'interpretazione restrittiva. Il nostro Relatore ha detto che, se necessario, in futuro si potrà approvare una norma che dia una interpretazione autentica, ma ritengo che sia preferibile darla subito.

DE MEO, *Relatore*. Si potrebbe dire: « fermo restando l'articolo 86 della legge 10 agosto 1950 ».

FASOLI. Noi ci accontenteremmo di dire « ai figli maggiorenni inabili'», ma facciamo pure il richiamo all'articolo 86 per non creare altre complicazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario ha manifestato il suo parere favorevole purché si trovi una formula esatta. Dichiaro chiusa la discussione generale.

L'onorevole Relatore ha proposto di scegliere il testo unificato come testo base per l'esame degli articoli. Il rappresentante del Governo ha concordato con tale proposta. Pongo in votazione la proposta del Relatore.

(*È approvata*).

Passiamo dunque all'esame degli articoli del testo unificato.

Dò lettura dell'articolo 1:

« La concessione dell'assegno straordinario di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, è estesa, con decorrenza dal 1° gennaio 1968, nella misura ridotta del 50 per cento e alle stesse condizioni, anche a favore dei congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro al valore militare in possesso dell'assegno previsto – per il medesimo titolo – dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 2 secondo il nuovo testo:

« L'assegno straordinario di cui al precedente articolo sostituisce l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1961, n. 212, fermo restando quanto disposto all'articolo 86 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni ».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 3 nel nuovo testo unificato:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 26.000.000 annui, si farà fronte, per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

V'è la proposta del Relatore di assegnare il seguente nuovo titolo al testo unificato: « Riversibilità dell'assegno straordinario previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 358, per i decorati di medaglia d'oro al valor militare ».

(*È approvata*).

Comunico che il testo unificato delle proposte di legge n. 2598 e 3603, sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza (4377).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza ».

Il Relatore, onorevole De Meo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE MEO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, si tratta di un disegno di legge che prevede alcune modifiche alle vigenti norme sulla perdita e reintegrazione nel grado del personale militare: modifiche ritenute necessarie sia per adeguare la legislazione militare alle esigenze dell'unificazione sia per ricondurla in alcuni casi a princìpi di equità e di minor rigore. Siamo in presenza, dunque, di un testo che coordina più compiutamente la materia ed introduce alcune norme migliorative. Qualche perplessità manifesta il vostro Relatore sul punto 2 dell'articolo 1 laddove si parla delle motivazioni per la perdita del grado quando sia avvenuta l'assunzione, non autorizzata, in forze armate di Stati esteri.

L'espressione usata mi sembra un po' strana in quanto sono del parere che con autorizzazione o senza autorizzazione gli ufficiali italiani dovrebbero servire sempre nell'ambito delle Forze armate italiane e non dovrebbe esser concessa alcuna deroga per poter prestare servizio altrove.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE STASIO. Onorevole Relatore, mi sembra che quanto ella osserva già sia accaduto in Francia, dove, anche se i militari hanno ricevuto attestati al valore in eserciti stranieri, al loro rientro sono riammessi nei ranghi. Anche il nostro soldato, se milita nella Legione straniera, non deve poi renderne conto.

DE MEO, *Relatore*. Ma noi, dicendo « non autorizzata », implicitamente diciamo che è possibile l'autorizzazione.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In senso tecnico militare.

PRESIDENTE. In Somalia lo permettiamo anche noi.

FASOLI. È esatto, onorevole Presidente, ma osservo che quei militari conservano il grado nell'Esercito italiano.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È certo che non intendiamo riconoscere, negandone la possibilità in questo caso, una figura di autorizzazione ad essere assunti in forze armate straniere.

FASOLI. Abbiamo ora il caso di ufficiali italiani che sono stati assunti in Forze armate straniere. Sappiamo che chi ha prestato servizio, ad esempio, in Spagna, ha avuto per quel servizio il riconoscimento ufficiale come se lo avesse prestato nell'esercito italiano. Mi pare che si possa dire che non esiste una norma che regoli l'autorizzazione e non sappiamo neppure se possa essere data. Mi sembra che, se approvassimo la norma così com'è, daremmo al potere eecutivo uno strumento del quale potrebbe servirsi al di fuori della legge cui devono sottostare i cittadini.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Perché, onorevole Fasoli, dice che daremmo uno strumento al potere esecutivo?

FASOLI. Perché sarebbe il Ministero della difesa a concedere le autorizzazioni. Si può consentire di prestare assistenza a paesi stranieri, ma non di più. E dobbiamo essere precisi, perché proprio nell'epoca presente abbiamo più di un caso di interventi di alcuni Stati negli affari interni di altri.

PRESIDENTE. Ma questo non avviene da parte dell'Italia.

FASOLI. A noi interessa che da parte dell'Italia non avvenga mai. Se volessimo avere una Costituzione uguale a quella di altri Paesi potremmo farlo. Ci si richiama a legislazioni straniere per poter eludere obblighi che abbiamo come cittadini italiani! Io sostengo che l'istituto dell'autorizzazione in questo campo non ha una regolamentazione e non possiamo, di conseguenza, introdurlo senza sapere da chi e con quali modalità debba essere concessa.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Questa discussione deriva da una acuta interpretazione del Relatore, il quale non ha mancato di ricordare il testo base dal quale si ricava l'articolo 1 e che si riferisce soltanto all'Arma dei carabinieri. Si legge nella relazione: gli articoli 1 e 2 hanno lo scopo di stabilire una normativa organica, nelle materie di cui sopra, per i graduati di truppa delle tre Forze armate, alla stregua di quanto previsto negli articoli 34, 35 e 36 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri. Quindi l'articolo 1 riecheggia l'articolo 34 della su ricordata legge: « I militari di truppa dell'Arma dei carabinieri incorrono nella perdita del grado per una delle seguenti cause: perdita della cittadinanza; assunzione in servizio non autorizzata in Forze armate di Stati esteri ».

Il testo del disegno di legge, dunque non fa che richiamare integralmente un testo legislativo vigente e che è stato già oggetto di discussione in Parlamento. Pertanto ogni interpretazione volta a considerare che cosa possa comportare la eventuale autorizzazione mi sembra superflua, perché dobbiamo stabilire con legge se il graduato che ricade in uno dei casi previsti debba perdere il grado rivestito o meno. L'osservazione del Relatore può essere esatta e dovremmo esaminare la casistica relativa alle autorizzazioni concesse, ma non vedo a cosa ciò gioverebbe. Può darsi che il legislatore del 1961, nello stabilire i casi della perdita del grado, abbia avuto presente qualche caso anche di assunzione in Forze armate straniere. Se si vogliono avere sulla casistica più ampie informazioni, e non già sui criteri seguiti dal legislatore, si possono consultare gli atti parlamentari riferiti al 1961; ma qui siamo per fare una legge che migliori la situazione.

DE MEO, *Relatore*. Vorrei osservare, anzitutto, che recependo una norma riguardante un altro settore delle Forze armate, non è che non si possa discutere sulla plausibilità o meno della stessa. Non ho ben compreso – ed eventualmente chiederò un rinvio – se ci si richiami ad un caso specifico. In Somalia, ad esempio, abbiamo un ufficiale medico che assolve il suo ufficio in nome della collaborazione internazionale. Il ministero è in facoltà di dare o negare l'autorizzazione, perché, altrimenti, non saprei quale significato potrebbe avere questo riferimento.

Penso che ovviamente il Ministero è facilizzato ad autorizzare perché probabilmente nel trattato di assistenza alla Somalia è previsto questo caso.

PRESIDENTE. Penso che si voglia impedire che vi sia un'attività mercenaria. Non siamo noi ad incoraggiare queste cose: ecco perché si parla di assunzione in esercizio, non autorizzata.

DE MEO, *Relatore*. Questo fa supporre che vi sia un'attività mercenaria autorizzata.

PRESIDENTE. Questo è l'errore in cui ella cade, onorevole Relatore.

FASOLI. Onorevole Presidente, nel mio intervento mi riferivo all'opportunità di precisare la dizione « norme di legge che prevedono l'autorizzazione »: in questo caso sono i trattati; ma nei casi in cui i trattati non prevedono forme di cooperazione di questo genere è chiaro che possono esservi anche delle autorizzazioni. Quindi si deve precisare o non autorizzata, secondo le leggi vigenti, e non autorizzata, secondo i trattati, ma, in ogni caso un richiamo preciso deve pur esservi.

PRESIDENTE. Onorevole Fasoli, il Ministro della difesa può dare disposizioni, ma se l'ufficiale non intende recarsi all'estero, anche in forza dei trattati, a prestare un servizio non di istituto, può rifiutarsi. Quindi non pensi che il Ministro possa fare un atto di sopruso o di abuso; non v'è dubbio che la necessità di distinguere le posizioni autorizzate da quelle non autorizzate sia evidente. È una distinzione che si pone in ordine a quella che è la realtà di certi paesi in cui vi sono dei mercenari: l'Italia non vuole che questi mercenari rientrino nelle Forze armate. Per questo si parla di assunzione non autorizzata.

FASOLI. Credo che il punto 2 sia espresso male perché i trattati italiani non possono prevedere l'assunzione di un ufficiale italiano nelle Forze armate straniere, mentre qui si parla della assunzione in servizio da parte di Stati esteri.

GUADALUPI. *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è per il mantenimento del testo già presentato.

FASOLI. Si dovrebbe cambiare la parola « assunzione » con la parola « prestazione » di servizio militare il che comporterebbe il concetto di temporaneità e di assistenza.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Presidente rivolgo a lei e agli onorevoli colleghi la preghiera di farmi pervenire con cortese anticipo gli emendamenti, in quanto in questa sede non si può improvvisare. Né io posso accettare degli emendamenti, così su due piedi, che possono sconvolgere testi legislativi che sono stati consacrati dai precedenti esecutivi e dalla prima, seconda e terza legislatura parlamentare. Pregherei, quindi, vivamente gli onorevoli colleghi di approntare questi emendamenti, altrimenti sarò costretto a non accettare alcun emendamento.

PRESIDENTE. Vorrei far presente all'onorevole Sottosegretario che molte volte il Governo ha presentato all'ultimo momento i propri emendamenti. Quindi, la regola di cortesia dell'anticipo (non voglio qui porre la questione sul piano regolamentare) se deve valere, deve valere per tutti, Governo compreso. E questo perché quel rigore formale che il regolamento esige, abbiamo sempre cercato di temperarlo in un clima di collaborazione. Certamente l'emendamento proposto dal collega onorevole Fasoli rappresenta un fatto nuovo e merita un chiarimento, un approfondimento. Vorrei quindi pregare il rappresentante del Governo di dirci se, in questo caso, ritiene necessario un rinvio della discussione per giungere ad un approfondimento.

GUADALUPI, *Sottosegretario alla Difesa*. No, il Governo non chiede il rinvio. Desidera tuttavia confermare a Lei onorevole Presidente e agli onorevoli colleghi della Commissione, che il suo intendimento di ieri, di oggi e di sempre è quello di collaborare nel pieno rispetto delle norme regolamentari.

DE MEO, *Relatore*. Onorevole Sottosegretario, cerchiamo intanto di non drammatizzare la situazione. Ad un certo momento nasce legittimo un dubbio. Questa assunzione in servizio e prestazione di servizio, è proprio un passaggio nei ruoli delle forze armate di un paese straniero? E siccome si parla di non autorizzare, è sottinteso che potrebbe anche esservi l'autorizzazione. Ora, quindi, il chiarimento che noi gradiremmo è questo: facciamo riferimento ai trattati ed allora potremmo anche modificare l'espressione, vale a dire, anziché « assunzione », « prestazione di servivio », perché in questo caso si conserva il grado, lo stato giuridico ed anche la divisa. Quindi, proprio per tranquillizzare la coscienza di tutti, noi chiediamo questo chiarimento. Può darsi che il testo dell'articolo si riferisca proprio a quello cui noi pensiamo, cioè sia un rinvio ai trattati di assistenza e di cooperazione, ed allora il Relatore respinge fino da questo momento ogni emendamento che sia in contrasto. Ma se questo chiarimento non dovesse avvenire e ci dovesse essere la presentazione

di un emendamento che sopprime il punto due dell'articolo 1°, nella mia veste di Relatore, mi troverei in imbarazzo se accettare o meno questo emendamento. Per tutto il resto del disegno di legge non v'è alcuna questione, non è stato presentato alcun emendamento, perché si tratta di un coordinamento di norme che viene anche a ridurne la rigorosità di alcune precedenti. Quindi noi potremmo anche votare questo disegno di legge senza nessuna perdita di tempo, e senza ulteriore indugio. Se questo chiarimento, poi, non è possibile averlo – e questo per me rappresenta un fatto nuovo – forse potremmo rimandare questo articolo e votare gli altri.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Assicuro la Commissione che nella prossima settimana fornirò tutti gli schiarimenti relativi al punto rilevato negli interventi del Relatore, dell'onorevole De Stasio e dell'onorevole Fasoli.

PRESIDENTE. Bene, se non vi sono osservazioni, può, dunque, rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Zenti: Deroga temporanea all'articolo 1 della legge 14 dicembre 1966, n. 1066, e alla tabella annessa alle legge 27 ottobre 1963, n. 1431, relativa al riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4591).

PRESIDENTE, *Relatore f. f.* Comunico che in assenza del Relatore Fornale riferirò io stesso.

L'articolo 1 della proposta di legge del senatore Zenti dispone che per l'anno 1967 il numero dei tenenti colonnelli dell'Arma aeronautica ruolo navigazione normale da ammettere a valutazione è limitato, in deroga a quanto previsto dalla lettera *B* dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1966, n. 1076, in un quarto dei tenenti colonnelli non ancora valutati di tutti i maggiori di ruolo. Perché la proposta di legge precisa « un quarto » mentre in precedenza era un quinto? Se mantenessimo l'aliquota ridotta del quinto, gli ufficiali che sono presi in esame – i quali sono oggi notevolmente anziani rispetto al ritmo di carriera avuto dalle altre generazioni – non potrebbero accedere ai gradi superiori. Perché se mantenessimo la proporzione del quinto del ruolo, questi gradi spetterebbero soltanto agli anziani, i quali sarebbero colpiti durante la carriera di generale dai limiti di età senza poter raggiungere il grado di generale di squadra.

Per quanto riguarda la durata di questo aumento di aliquote per gli anni 1967-68-69, il numero dei colonnelli dell'Arma dell'Aeronautica, ruolo navigante normale da ammettere a valutazione è fissata in deroga a quanto stabilito nella colonna 6 della tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, in un quarto dei colonnelli non ancora valutati. Non si tratta, quindi, di un aumento di organico: l'organico rimane lo stesso; quelli che sono ammessi a valutazione invece di essere un quinto sono un quarto, ma quelli che vengono promossi sono quelli previsti dall'organico.

Le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli e colonnelli del ruolo naviganti normale eventualmente già formate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate e nuovamente determinate, con riferimento al 31 ottobre 1967, ai sensi dei precedenti articoli. Essendo già state fissate le aliquote di valutazione in un quinto, è naturale che sia stato inserito un articolo che stabilisce che nel momento in cui approviamo l'aumento di aliquota di valutazione cioè quando portiamo il quinto ad un quarto, si debbano ritenere annullate le aliquote fissate dal Ministro entro il 31 ottobre di ogni anno.

Se non inserissimo questo articolo 3 che ripete l'articolo 14 di una precedente proposta Zenti non sarebbe valido il lavoro fatto dalla Commissione di approvazione della stessa proposta.

Su questo articolo 3, la I Commissione che sovrintende al settore del pubblico impiego dovrà pronunciarsi. Nell'articolo 4 si precisa che la legge entra in vigore il giorno successivo: si parla di giorno successivo per una questione di ordine pratico poiché questo è il periodo in cui si fanno le valutazioni ai fini della promozione e se si ritardasse di altri quindici giorni, si andrebbe troppo in là.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE STASIO. Onorevoli colleghi, non sono d'accordo nelle conclusioni del Relatore per questa parte, perché aumentando le aliquote di scelta si danneggerebbero quelli che debbono essere presi in esame quest'anno. Per quanto riguarda la valutazione, si sa che essa viene fatta graduando le persone valutate.

Non aumentando l'aliquota dei promovibili, noi danneggeremmo quelli che regolarmente, per una legge precedente, dovrebbero essere passati al vaglio con il quinto e niente di più facile che noi possiamo trovare nella differenza fra il quinto ed il quarto un ufficiale che ha meriti superiori a quei cinque che debbono essere promossi.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Onorevole Presidente, mi riservo di intervenire dopo che sarà pervenuto il parere della I Commissione.

PRESIDENTE, *Relatore f. f.* Per offrire una più completa documentazione alla meditazione dei colleghi, voglio completare il quadro generale con alcuni dati: dal 1967 al 1970, verranno valutati 166 colonnelli. Di essi 46 hanno la possibilità di conseguire il grado di generale di squadra aerea permanendovi due o al massimo tre anni; 28 entreranno in valutazione per la promozione a generale di squadra aerea, ma saranno colpiti dai limiti di età prima del 31 dicembre dell'anno successivo alla valutazione cioè prima di mettere i gradi; 38 hanno la possibilità di conseguire la promozione a generale di divisione; i rimanenti 644 non potranno avanzare oltre il grado di generale di squadra aerea; 30 potranno giungere al grado di generale di divisione; 79 posti potranno conseguire soltanto il grado di generale di brigata; gli altri 154 non potranno avanzare oltre il grado di colonnello.

Questi i motivi che sono stati prospettati come elementi giusticativi di un'iniziativa che è partita dal Parlamento e che ha trovato il consenso del Governo.

La discussione sarà ripresa al momento in cui la I Commissione si sarà pronunciata in senso definitivo sull'articolo 3 che ripete l'articolo 14 della precedente proposta di legge Zenti. Successivamente, se il parere sarà favorevole il Governo confermerà il suo appoggio alla proposta.

Tutte le proposte e i disegni di legge che sono stati rinviati verranno discussi nella seduta di giovedì prossimo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto nel testo unificato delle proposte di legge nn. 3603 e 2598 esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Testo unificato delle proposte di legge:

CARIOTA FERRARA: « Estensione ai congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro al valor militare, deceduti, dell'assegno straordinario concesso ai congiunti dei decorati di medaglia d'oro alla memoria con la legge del 31 marzo 1966, n. 172 » (3603); NAPOLITANO FRANCESCO e ROBERTI: « Riversibilità della pensione straordinaria a vita ai diretti congiunti dei decorati della medaglio d'oro al valor militare » (2598), con il nuovo titolo:

« Riversibilità dell'assegno straordinario previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 358, per i decorati di medaglia d'oro al valor militare » (3603-2598):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldini Enea, Bardini Vittorio, Biancani, Boldrini, Bologna, Caiati, Corona Giacomo, D'Alessio, D'Amato, De Meo, Di Benedetto, D'Ippolito, Fasoli, Folchi, Gorreri, Messe, Pacciardi, Pietrobono, Sasso, Sinesio, Terranova Raffaele, Turchi, Valeggiani.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO